

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1999, n. 59

Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1. Per il miglioramento e il recupero del patrimonio edilizio scolastico, la Regione concede contributi per lavori di ampliamento completamento e sistemazione di edifici adibiti o da adibire a sedi di scuole materne, statali e non statali, nonché di scuole elementari e medie, statali, autorizzate e legalmente riconosciute.

Art. 2

Destinatari

1. Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, gli enti locali proprietari degli edifici e le istituzioni pubbliche o private che, proprietarie degli edifici, gestiscono direttamente le scuole o concedono a uso scolastico per almeno dieci anni a titolo gratuito o a canone simbolico, l'utilizzo degli edifici di loro proprietà a enti pubblici o a comitati di gestione rappresentativi anche delle famiglie degli alunni.

Art. 3

Presentazione delle domande

1. Ai fini di accedere ai benefici previsti della presente legge, il legale rappresentante dell'ente interessato presenta domanda alla Giunta regionale entro il mese di settembre di ogni anno.

2. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

- a) una dichiarazione da parte del legale rappresentante che attesti la proprietà dell'immobile e che i lavori, per i quali si richiede il contributo, non sono stati iniziati;
- b) nel caso di istituzioni private, una dichiarazione da parte del legale rappresentante, che si impegni a destinare l'immobile ad uso scolastico per dieci anni o a concederlo per lo stesso uso e periodo a titolo gratuito ovvero a un canone simbolico o in comodato;
- c) una dichiarazione, da parte dell'autorità scolastica competente, attestante il numero degli alunni frequentanti

nell'ultimo triennio, il plesso scolastico per il quale si richiedono i benefici;

- d) una relazione, resa dal legale rappresentante dell'ente, che illustri le motivazioni della necessità e urgenza dell'opera con riferimento sia allo stato di fatto che ai futuri fabbisogni, e una relazione, a firma di un tecnico abilitato, che descriva le caratteristiche tecnico-funzionali del progetto e i costi previsti.

Art. 4

Piano di riparto

1. Il piano di riparto viene definito secondo le procedure contenute nell'articolo 5 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

2. Per la definizione del piano di riparto, la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, anche avvalendosi degli uffici regionali del Genio civile, entro centoventi giorni dal ricevimento della documentazione, esprime un parere tecnico sulle caratteristiche tecnico-funzionali del progetto e sui costi previsti.

Art. 5

Misura del contributo

1. Il limite massimo della spesa ritenuta ammissibile ai fini del contributo regionale non può superare la somma di lire 200 milioni (103.291,38 Euro), oltre l'IVA, indipendentemente dall'importo complessivo del progetto o del preventivo di spesa presentati.

2. Il limite minimo della spesa ritenuta ammissibile ai fini del contributo regionale non può essere inferiore alla somma di lire 25 milioni (12.911,42 Euro), oltre l'IVA, indipendentemente dall'importo complessivo del progetto o preventivo di spesa presentati.

3. La misura del contributo non può superare il cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 6

Erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi è disposta in unica soluzione con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici sulla base del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori e della dichiarazione di avvenuta esecuzione degli stessi da parte del legale rappresentante dell'ente beneficiario.

2. La richiesta di erogazione del contributo è presentata alla struttura regionale di cui al comma 1 competente in materia di lavori pubblici corredata dai prescritti certificati, entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del piano di riparto, pena la decadenza del contributo stesso.

3. I soggetti destinatari dei contributi che, per oggettiva impossibilità, non sono in grado di presentare la documentazione di cui al comma 2 nel termine previsto, possono richiedere, entro lo stesso termine, una proroga, per un periodo massimo di dodici mesi, al dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, che provvede con proprio decreto da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di ragioneria e tributi.

4. La struttura regionale competente in materia di lavori pubblici effettua, avvalendosi degli uffici regionali del Genio civile, verifiche sulla correttezza e sulla regolarità della spesa sostenuta mediante il metodo del sorteggio su un campione pari ad almeno il cinque per cento dei soggetti finanziati.

Art. 7

Fondi disponibili per provvedimenti di revoca o decadenza

1. I fondi che si rendessero disponibili per provvedimenti di revoca o per decadenza o per accertamenti di economia, sono utilizzati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, per interventi di particolare urgenza e indifferibilità o per opere relative a domande non accolte, purché ammissibili a contributo.

Art. 8

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 5 marzo 1985, n. 20;
- b) la legge regionale 8 aprile 1986, n. 19;
- c) l'articolo 7 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi già stanziati sul capitolo n. 71020 (contributi ai comuni e istituzioni pubbliche e private per l'adattamento e il riattamento di edifici per scuole materne, elementari e medie) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1999. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 10

Norme transitorie

1. Le disposizioni previste dall'articolo 3 e quelle previste dall'articolo 6 si applicano anche al piano finanziato con il bilancio di cui all'esercizio corrente.

2. In sede di prima applicazione, il termine di cui

all'articolo 3 è fissato entro i sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 dicembre 1999

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 6 - Note agli articoli della legge regionale;
- 7 - Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali.

1. Indice

- Art. 1 - Finalità
 Art. 2 - Destinatari
 Art. 3 - Presentazione delle domande
 Art. 4 - Piano di riparto
 Art. 5 - Misura del contributo
 Art. 6 - Erogazione dei contributi
 Art. 7 - Fondi disponibili per provvedimenti di revoca o decadenza
 Art. 8 - Abrogazioni
 Art. 9 - Norma finanziaria
 Art. 10 - Norme transitorie
 Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza

2. Procedimento di formazione della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Cesare Campa, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 27 aprile 1999, n. 19/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 29 aprile 1999, dove ha acquisito il n. 524 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a, 6^a e 7^a in data 6 maggio 1999;

- La 6^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 19 ottobre 1999, mentre la 7^a in data 20 luglio 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Anna Maria Leone, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 novembre 1999, n. 10450;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 26 novembre 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 17 dicembre 1999, n. 2238/21806, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente disegno di legge disciplina gli interventi regionali per l'ampliamento, il completamento e la sistemazione degli edifici scolastici, ponendosi in sostituzione alla precedente legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 della quale pure conserva, ribadendole, gran parte delle disposizioni.

Ragioni di tecnica legislativa hanno consigliato di sostituire il presente intervento legislativo alla precedente legge regionale n. 20/1985, evitandone frammentarie modifiche e integrazioni.

Ragioni di natura sostanziale sono a fondamento delle innovazioni che si introducono: le recenti riforme della normativa statale, fra cui, in particolare, le cosiddette «leggi Bassanini» e i conseguenti regolamenti, in tema di snellimento delle procedure amministrative e in materia di autocertificazione, impongono al legislatore regionale di intervenire per consentire una più corretta ed oculata programmazione degli interventi pubblici nella delicata materia in esame e di velocizzare l'iter previsto per la concessione dei contributi regionali.

In quest'ottica, uno dei cardini del presente intervento legislativo consiste nella volontà di riportare nell'ambito dell'anno finanziario di bilancio ogni aspetto del procedimento relativo all'apertura dei termini, all'individuazione della graduatoria dei soggetti idonei al contributo nonché all'assegnazione del contributo medesimo: la previsione del termine di presentazione delle domande di contributo entro settembre vuole consentire, infatti, di completare l'istruttoria entro il gennaio successivo, per permettere così, in tempi brevi, l'avvio delle operazioni e l'utilizzazione dei finanziamenti concessi.

Procedendo alla disamina dell'articolato si espone quanto segue.

L'articolo 1 e l'articolo 2 enunciano la finalità ed i destinatari dell'intervento legislativo confermando quanto già disposto dalla legge regionale n. 20/1985.

L'articolo 3, rispetto alla normativa precedente, modifica il termine di presentazione della domanda di contributo, anticipandolo al mese di settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

L'articolo 4 contempla la predisposizione entro centoventi giorni dal termine dell'articolo 3, di un parere tecnico sulle relazioni a corredo della domanda a cura della struttura competente in materia di lavori pubblici.

L'articolo 5 disciplina l'importo massimo della spesa ammissibile ai fini del contributo regionale ed introduce, rispetto alla precedente disciplina, un importo minimo, onde salvaguardare la significatività dell'apporto finanziario regionale.

L'articolo 6 prevede, in linea con le più recenti tendenze, di responsabilizzare il tecnico che ha operato, disponendo che l'erogazione dei contributi sia effettuata in unica soluzione dal dirigente della struttura competente in materia di lavori pubblici sulla base del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, sostituendo all'uopo, ogni adempimento in capo al Genio Civile prima previsto. La richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata, pena la decadenza del contributo stesso, alla struttura competente in materia di lavori pubblici entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del piano di riparto, fatta salva l'ipotesi di proroga del termine stesso, per non oltre dodici mesi, per l'accertata sussistenza di una situazione di impossibilità oggettiva alla tempestiva presentazione.

Si introduce, inoltre, la previsione di un controllo sui lavori, sulla correttezza e sulla regolarità della spesa da effettuarsi ad opera della struttura competente in materia di lavori pubblici, avvalendosi del Genio Civile, attraverso il metodo del sorteggio su di un campione pari ad almeno il cinque per cento dei soggetti finanziati.

L'articolo 7 prevede, come già la precedente disciplina, l'utilizzabilità dei fondi resisi disponibili per revoca o decadenza.

L'articolo 8 contempla le abrogazioni di leggi, fra cui, appunto, la legge regionale n. 20/1985.

L'articolo 9 contiene la norma finanziaria.

L'articolo 10, relativo alle disposizioni transitorie, prevede l'applicazione delle norme concernenti la presentazione delle domande le modalità di erogazione ed il controllo a campione mediante sorteggio anche al piano finanziato con il bilancio di cui all'esercizio corrente.

In sede di prima applicazione, per la presentazione delle domande si prevede il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

La Sesta Commissione consiliare a maggioranza ha espresso parere favorevole al testo in esame.

4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59

- Entro il **27 febbraio 2000**, gli enti locali proprietari degli edifici e le istituzioni pubbliche o private che si trovino nelle condizioni legislativamente previste possono presentare domanda di contributo alla Giunta regionale per lavori di ampliamento completamento e sistemazione di edifici adibiti o da adibire a sedi di scuole materne, statali e non statali, nonché di scuole elementari e medie, statali, autorizzate e legalmente riconosciute (art. 10, comma 2, l.r. n. 59/1999)
- Entro il **mese di settembre di ogni anno**, gli enti locali proprietari degli edifici e le istituzioni pubbliche o private che si trovino nelle condizioni legislativamente previste possono presentare domanda di contributo alla Giunta regionale per lavori di ampliamento completamento e sistemazione di edifici adibiti o da adibire a sedi di scuole materne, statali e non statali, nonché di scuole elementari e medie, statali, autorizzate e legalmente riconosciute (art. 3, comma 1, l.r. n. 59/1999)

5. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale per i lavori pubblici e la protezione civile

6. Note agli articoli della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59

Di seguito vengono riportate le norme statali e regionali citate nella suddetta legge regionale.

- Nota all'art. 4 comma 1:
legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche" (vedasi testo aggiornato pubblicato nel Bollettino ufficiale 28 novembre 1997, n. 100)

7. Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali

- L'art. 8, comma 1, lettera a), l.r. n. 59/1999 abroga la legge regionale 5 marzo 1985, n. 20;
- L'art. 8, comma 1, lettera b), l.r. n. 59/1999 abroga la legge regionale 8 aprile 1986, n. 19;
- L'art. 8, comma 1, lettera c), l.r. n. 59/1999 abroga l'art. 7 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37